COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI SCAVO E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO
E
PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 19/08/2021

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il presente Regolamento riguarda tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, con l'obiettivo di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici, in modo da ottimizzare la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, regolarità del traffico veicolare e pedonale, al fine di evitare disagio e pericolo alla popolazione nell'area interessata dai lavori. Si applica anche alle Società di cui il Comune è socio di maggioranza o minoranza. Non si applica alle imprese cui il Comune affida pubblici appalti.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono dirette:

a) ad assicurare la razionalizzazione degli interventi;

b) a prescrivere i modi ed i termini per l'esecuzione dei lavori, il raccordo dei nuovi tratti di rete con l'esistente, il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di riqualificazione o potenziamento o manutenzione;

c) a prescrivere i modi ed i termini per l'esecuzione degli allacciamenti;

3. Il rilascio dell'autorizzazione allo scavo è vincolata alle priorità individuate dal Comune di Misterbianco nei programmi annuali di manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale, unitamente a quelli presentati annualmente dagli Enti gestori dei pubblici servizi.

4. L'autorizzazione allo scavo si integra nella concessione di occupazione di suolo pubblico, di cui al D. Lgs. n° 446/1997 e al vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone (COSAP).

5. La manomissione del suolo pubblico è pertanto subordinata all'emissione di regolare autorizzazione con le conseguenze che ne derivano in merito al regime generale delle autorizzazioni.

ART. 2 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni dell'ufficio comunale competente e della Polizia Locale nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente regolamento.

2. I richiedenti e le Ditte incaricate dei lavori sono tenuti al pieno rispetto delle normative, in particolare si richiamano:

- le Norme UNI-CEI 70030 "Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali di posa"
- le Norme UNI 10576 "Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo"
- le Norme CEI 11.17 – Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo; con particolare riferimento al capitolo V "Coesistenza tra cavi di energia ed altre canalizzazioni, opere o strutture.

3. In presenza di cunicoli tecnologici predisposti, oltre alle normative già citate, si richiamano le norme UNI-CEI 70029 "Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi" se ed in quanto applicabili ai manufatti di cui trattasi.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici approvato con D.P.C.M. 3 Marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni, al vigente Codice delle Comunicazioni Elettroniche approvato con D. Lgs. del 01/08/2003 n. 259 e successive modifiche ed integrazioni, alla Legge n. 133 del 06/08/2008, al D. M. 1ottobre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali, al vigente D.M. Ministro dello Sviluppo Economico 11 maggio 2016 sull'istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture,

5. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, nonché i vigenti regolamenti comunali.

6. I cantieri stradali dovranno essere segnalati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" cosi come integrato dal Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013 che definisce i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

7. I cantieri stradali dovranno rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri con particolare riferimento alla normativa contenuta nel vigente D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti norme e tenuto conto dell'art.3 del vigente D. Lgs. n. 285/1992 del "Nuovo
Codice della Strada" si indicano le seguenti definizioni:

a) **Gestori di impianti tecnologici**: soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono pubblici servizi;

b) **Privati**: soggetti privati, enti o società che intervengono per proprie reti che non danno un servizio pubblico;

c) **Operatori terzi**: soggetti privati, organismi o società che eseguono opere non a titolo di gestori di impianti tecnologici;

d) **Intervento**: lavorazione eseguita nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico in una determinata strada/piazza o area verde per la posa di canalizzazioni finalizzate alla fornitura di un servizio;

e) **Scavo**: qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico, sia stradale sia non stradale, o del suolo ad uso pubblico effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere; lo "scavo" per essere considerato singolo e pertanto presentabile con una unica domanda deve avere continuità fisica, ovvero essere privo di interruzioni;

f) **Profondità di scavo**: minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo;

g) **Interrato**: posato direttamente nel terreno o in tubazioni posate nel terreno;

h) **Profondità di interramento**: minima distanza intercorrente tra l'estradosso della superficie esterna del tubo, o del cavo, o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno;
i) **Impianto tecnologico sotterraneo**: sistema di condotte o di cavi, posato nel sottosuolo per la distribuzione di un servizio (es.: acqua, energia elettrica, gas, telecomunicazioni ecc.);
j) **Condotta**: insieme di tubi, curve e accessori uniti tra loro per la distribuzione del gas o dell'acqua;
k) **Cavo elettrico**: conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di energia elettrica;
l) **Cavo di telecomunicazione**: conduttore uniformemente isolato, fibra ottica (o insieme di conduttori o di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione di segnali di telecomunicazione;
m) **Struttura sotterranea polifunzionale**: galleria o cunicolo;
n) **Galleria**: passaggio praticabile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;
o) **Cunicolo**: trincea o passaggio non praticabile con chiusura mobile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;
p) **Polifora**: manufatto costituito da più fori destinati a contenere cavi di Energia Elettrica e/o di telecomunicazione;
q) **Condotto**: manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavi o condotte;
r) **Contenitore stradale**: manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l'alloggiamento di apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenze;
s) **Cameretta interrata**: manufatto ubicato in prossimità della rete di distribuzione, realizzato in modo da consentire l'accesso all'interno per le operazioni di posa, giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni, nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta;
t) **Pozzetto**: manufatto ubicato sulla sede di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l'accesso all'interno di esso, le operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazioni e di cavi, nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nel pozzetto;
u) **Opere di protezione**: manufatti atti a proteggere la condotta o il cavo da azioni esterne o ad isolarla dall'ambiente circostante in modo tale da consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità d'interramento;
v) **Manufatti multiservizi**: manufatti entro e fuori terra connessi all'esercizio delle reti;
w) **Servizi a rete**: servizi resi alla cittadinanza per i quali esiste ubicata nel sottosuolo una rete di distribuzione;
x) **Tecnologie trenchless o microtunnelling**: tecnologie che consentono il rinnovo, l'adeguamento o la realizzazione di nuove reti di servizi senza ricorrere in toto, o ricorrere solo parzialmente, a scavi a cielo aperto.

ARTICOLO 3 - STRUTTURE SOTTERRANEE POLIFUNZIONALI

1. All'interno degli ambiti di piani attuativi, definiti dagli strumenti urbanistici, le nuove infrastrutture viarie e le opere di urbanizzazione primaria devono risolvere in fase di

progettazione i problemi connessi all'installazione dei servizi del sottosuolo e alla loro manutenibilità.
2. La conservazione nel tempo degli spazi pubblici di nuova realizzazione deve essere assunta al momento del progetto urbanistico e dei progetti preliminari o definitivi allegati a convenzioni urbanistiche.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Si intendono per interventi con lavori di scavo e ripristino, tutte le modifiche e trasformazioni su suolo pubblico o di uso pubblico sia pavimentato sia in area verde.
2. Gli interventi con lavori di scavo e ripristino, ai fini dell'applicazione delle prescrizioni tecniche di riferimento, si dividono in:
a) interventi per la posa di condotte o cavidotti;
b) interventi per posa cavi con teleguida sotterranea o trenchless o microtunnelling;
c) interventi per allacciamenti e /o manutenzioni localizzate;
3. Si intendono interventi per la posa di condotte e cavidotti tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo, ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso longitudinale e sviluppo lineare significativo (oltre i metri 2,00).
4. Si intendono interventi per posa cavi con teleguida sotterranea tutti i lavori eseguiti nel sottosuolo, che non alterano la superficie del suolo pubblico o di uso pubblico.
5. Si intendono interventi per allacciamenti e per manutenzione localizzata anche di carattere urgente tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso trasversale, puntuale e con sviluppo lineare limitato, determinati dalla necessità di eseguire derivazioni e riparazioni di reti esistenti.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

1. L'utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi e l'uso razionale dello stesso per i diversi servizi.
2. Il Comune rilascia la concessione per la esecuzione degli interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
a) della concomitanza dei diversi interventi degli Enti ed aziende interessate;
b) della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
c) della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune, per addivenire alla realizzazione coordinata degli interventi secondo i criteri di cui al precedente articolo, rende noto annualmente agli Enti ed Aziende stabilmente operanti nel territorio la bozza del programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale.

2. Gli Enti ed Aziende interessati all'esecuzione di interventi di manutenzione alle proprie reti nelle zone indicate nei piani sopra menzionati e prima dell'approvazione definitiva degli stessi potranno avanzare richiesta al fine di inserire nella programmazione gli interventi da loro previsti, fornendo opportuna documentazione tecnica. Il Comune si rapporterà con gli Enti e le Aziende per definire le modalità operative per l'esecuzione dei lavori.

ART. 7 - COORDINAMENTO DI ENTI ED AZIENDE

1. Gli Enti e le Aziende normalmente operanti sul territorio dovranno produrre, entro il 30 Settembre di ogni anno, le loro previsioni di intervento relative al prossimo triennio fornendo attendibile cronoprogramma e dettagliata localizzazione degli interventi previsti nell'anno successivo.
2. L'ufficio comunale preposto esamina le programmazioni pervenute raggruppando gli interventi in base alla loro localizzazione. Tale attività costituisce il necessario presupposto per il coordinamento dei vari operatori e la convocazione di Enti ed Aziende al fine di definire i tempi e le metodologie per un intervento integrato.

ART. 8 - INTERVENTI NON PREVISTI NEI PIANI DI PROGRAMMAZIONE

1. Sono esclusi dalla programmazione di cui agli artt. 6 e 7 gli allacciamenti alle reti e le riparazioni e più in generale tutti quelli eseguiti in urgenza.
2. Per motivate esigenze sopravvenute, è ammessa per il Comune la possibilità di realizzare interventi non previsti nella programmazione di cui all'art.6.
3. Per gli allacciamenti dalla rete principale di distribuzione all'utilizzatore, l'ufficio comunale preposto per il sottosuolo stabilisce la documentazione da presentare, gli eventuali oneri e le prescrizioni tecniche da osservare nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO - 9 - CARTOGRAFIA DELLE RETI DI SOTTOSUOLO

1. L'Ufficio comunale preposto acquisisce annualmente dalle Aziende Erogatrici la **cartografia ufficiale georeferenziata ed aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche**, secondo il disposto dell'art. 15, comma 5 della D.C.P.M. 03/03/1999, e provvede ad aggiornare ed integrare gli strati informativi relativi al sistema stradale ed alle infrastrutture in collaborazione con il SIT comunale.
2. E' fatto obbligo ai soggetti che richiedono l'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico di fornire il supporto digitale georeferenziato riportante la localizzazione dell'intervento.

PARTE II – RETI DI TELECOMUNICAZIONI E INFRASTRUTTURE DIGITALI

ART. 10 - PRINCIPI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazione è subordinato al rilascio di apposita concessione e/o

autorizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti, nonché in base a quelli di cui all'art. 2 della Parte I del presente regolamento.
2. Possono richiedere la concessione e/o autorizzazione ai lavori i titolari delle licenze e i concessionari del servizio pubblico autorizzati ai sensi D. Lgs. 259 del 1agosto 2003 e del Decreto MISE

ART. 11 - AUTORIZZAZIONE USO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO MEDIANTE UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE GIÀ PREDISPOSTE PER IL PASSAGGIO DI RETI TLC O DA REALIZZARE DIRETTAMENTE DA PARTE DEL COMUNE

1. Nel caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di reti TLC o digitali, o da realizzare da parte del Comune, l'operatore interessato presenta la richiesta all'ufficio comunale preposto. L'Ufficio comunale preposto provvede alla verifica della compatibilità tecnica della richiesta con le infrastrutture comunali esistenti, e con la programmazione di cui all'art. 6, nonché la conformità della medesima con la normativa vigente. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. I termini iniziano nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
Il procedimento si concluderà entro il termine previsto dal Decreto Mise e dal Codice delle Telecomunicazioni, fermo restando le opere fuori terra.
2. L'inizio dei lavori di installazione, o l'uso delle infrastrutture comunali è subordinato alla stipula della convenzione avente i contenuti indicati nel successivo articolo 12 del presente regolamento.
3. Nel caso di infrastrutture comunali non preposte per il passaggio di reti TLC, si osserva, per quanto concerne la posa di cavidotti da parte degli operatori quanto previsto dal successivo art. 11 per l'uso del suolo e sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali.
4. Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture comunali libere se queste sono riservate al Comune stesso per i propri usi.

ART. 11 - USO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO SENZA UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE COMUNALI

1. Nel caso in cui non vi siano infrastrutture comunali, come definite dal precedente art. 10, utilizzabili per il passaggio di reti, ed il Comune non abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione all'uso del sottosuolo pubblico, presenta all'ufficio comunale preposto apposita domanda di concessione secondo le modalità di cui al successivo articolo 12 del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale preposto, verificata la completezza della documentazione e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, rilascia l'autorizzazione, con le relative prescrizioni. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. I termini iniziano nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. Il procedimento si concluderà entro il termine previsto dal Decreto Mise e dal Codice delle Telecomunicazioni.

ART. 12 - CONVENZIONE DI CONCESSIONE D'USO

1. La concessione d'uso delle infrastrutture comunali viene definita da apposita convenzione stipulata tra il Comune e il Concessionario per disciplinare:
a) la durata della concessione, che non potrà essere inferiore a 10 anni;
b) la trasferibilità della concessione a favore di soggetti che avessero a subentrare al concessionario nella titolarità della licenza;
c) l'importo dei canoni annui per l'uso dei cavidotti e le modalità di aggiornamento e rivalutazione dei canoni secondo quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento;
d) le modalità di pagamento dei canoni in conformità di quanto previsto dal Regolamento;
e) le garanzie fideiussorie di cui al Regolamento;
f) la documentazione attestante il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati all'infrastruttura comunale e quelli cagionati a terzi a qualunque titolo conseguenti all'uso del cavidotto oggetto di concessione;
g) la disciplina del servizio di pronto intervento;
h) i programmi di manutenzione della rete;
i) i casi di risoluzione della convenzione;
j) le penali previste in caso di inadempimento, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno derivato;
k) le prescrizioni d'uso opportune per l'infrastruttura in concessione.

ART. 13 - CRITERI PER IL CALCOLO DEL CANONE D'USO

1. L'importo del canone annuo a metro/tubo dovuto dai concessionari per l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale è determinato dal Comune con apposito provvedimento della Giunta Municipale, con riferimento al costo d'investimento, costituito dal costo diretto di costruzione, con aggiunta degli ulteriori seguenti oneri:
a) costo dell'ingegneria (studi di fattibilità, progettazione, piani di sicurezza, coordinamenti in fase istruttoria, richiesta autorizzazioni, direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione, collaudi ecc.);
b) oneri di manutenzione e gestione.
2. Dopo il primo anno il canone è soggetto a rivalutazione in base alle variazioni dell'indice ISTAT per i "prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"
3. E' a carico dei concessionari qualunque altra tassa, quota, imposta presente e futura, prevista dalla legge.

ARTICOLO 14 - ABBANDONO DI RETI

1. Il Titolare della concessione di sottoservizi è tenuto a comunicare al Comune ogni dismissione o abbandono totale o parziale di reti.
2. In relazione alla particolarità delle singole situazioni l'Amministrazione Comunale ha facoltà d'imporre in ogni momento al Concessionario la rimozione della rete non più in servizio, ciò in dipendenza di motivate circostanze connesse alla realizzazione di opere pubbliche o esigenze legate alla collocazione di altri importanti sottoservizi.

3. Quanto sopra salvo diverse pattuizioni fra il Comune e il Concessionario o quanto previsto dalle vigenti leggi.

PARTE III – ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 15 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER ENTI CHE GESTISCONO SOTTOSERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune non rilascerà autorizzazioni di manomissioni di suolo pubblico per le strade e i marciapiedi di recente pavimentazione; le richieste verranno esaminate a distanza di almeno un anno dall'ultimazione della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, tranne deroghe che potranno essere concesse dall'ufficio competente, esclusivamente per i casi per i quali è dimostrata l'eccezionalità o l'impossibilità di previsione.
2. E' vietato richiedere la posa di linee aeree in sostituzione di quelle interrate per ovviare alla manomissione del suolo pubblico, sono ammesse solamente linee aeree per allacciamenti provvisori, per una durata di tempo limitata e, comunque, non superiore a mesi sei.
3. Nel caso la manomissione del suolo interessi longitudinalmente lunghi tratti di strade ovvero intere vie, l'esecutore dei lavori prima dell'intervento dovrà prendere contatti con tutti gli Enti o le Società che gestiscono sottoservizi pubblici (quali a titolo esemplificativo: fognatura, luce, telefoni, fibra, gas, ecc.), per concordare la predisposizione degli altri sottoservizi. La società proponente dovrà dimostrare di aver comunicato la proposta di manomissione a tali Enti e corredare la domanda con le relative risposte. Qualora le società interpellate dichiarino di non aver interesse alla predisposizione dei sottoservizi ovvero dichiarino di non volersene avvalere, alle stesse sarà negata qualsiasi richiesta di manomissione del suolo pubblico, relativamente alla medesima via, successivamente presentata nell'arco di un anno dalla prima richiesta. Qualora invece tali Enti siano interessati dovranno presentare richiesta cumulativa degli interventi necessari.

ARTICOLO 16 – MODALITA' DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA

1. I soggetti che devono manomettere il suolo pubblico dovranno presentare domanda in carta legale - su apposito modulistica, (allegato A) predisposta dall'ufficio dell'Ente, al protocollo generale e/o inviata telematicamente via PEC (protocollo.misterbianco@pec.it), indirizzata all'Ufficio Manutenzione del competente Settore dei Lavori Pubblici. Resta inteso che non saranno prese in considerazione richieste prodotte in maniera diversa.
La domanda dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e iscritto al relativo ordine e/o collegio professionali, contente le seguenti informazioni:

a. Il tipo d'intervento, la motivazione dello stesso e la zona in cui si dovranno eseguire le manomissioni (via e n. civico);
b. Lunghezza, larghezza,profondità dello scavo e tipologia del tipo di scavo;
c. Il tipo di pavimentazione;

d. Il numero degli attraversamenti stradali;
e. Tipologia di strada (Comunale, Provinciale ecc).

2. Inoltre dovranno essere allegate, qualora l'intervento ricadesse in aree non di competenza comunale (Provincia, ecc.), le relative autorizzazioni rilasciate dagli stessi.

3. Gli utenti prima della presentazione del progetto al Comune di Misterbianco per la posa di nuove utenze nel sottosuolo dovranno eseguire le opportune indagini per verificare che il posizionamento delle stesse sia corretto e sia compatibile con la presenza di altri sottoservizi e darne esplicita menzione nella domanda.

4. La domanda regolarmente firmata e riferita a una sola area di scavo, dovrà contenere i seguenti dati:

a) generalità del richiedente/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale o partita I.V.A., telefono email e pec; nel caso in cui il richiedente sia un Ente, una Società, un'Associazione o simili, dovranno essere indicati la denominazione, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale o partita I.V.A., nonché il legale rappresentante o la persona fisica cui far riferimento, telefono email e pec;

b) denominazione della strada ed esatta ubicazione dell'intervento, con il numero civico o l'eventuale indicazione della località, utilizzando anche coordinate GPS;

c) descrizione sintetica dell'opera da eseguire e dei tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori, inizio e fine lavori;

d) dichiarazione in cui il richiedente s'impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a quelle che l'Ufficio prescriverà in relazione ad ogni singolo permesso;

e) il nominativo del tecnico qualificato, abilitato per legge, cui viene affidato l'incarico di Direzione Lavori e le conseguenti funzioni e responsabilità;

f) nominativo ed indirizzo dell'Impresa esecutrice e del proprio Responsabile di cantiere.

A ogni domanda dovranno essere allegati, in unica copia:

a) estratto di mappa in scala 1:2000 che individui la zona di intervento;

b) planimetria su carta tecnica comunale in scala adeguata (minima scala 1:2.000), da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell'intervento;

c) tipologia e caratteristiche dimensionali dello scavo (lunghezza, larghezza e profondità), del ripristino (lunghezza e larghezza, così come dal presente regolamento comunale), degli spazi occupati per la determinazione rispettivamente del contributo dovuto e della TOSAP;

d) indicazione del quantitativo presunto dei rifiuti prodotti nonché il luogo di conferimento;

e) Rilievo fotografico della zona interessata dai lavori;

f) Elaborato con indicate le sezioni di scavo, i materiali di ripristino ed i particolari dei manufatti di linea e/o impianti previsti;

g) documento contabile riportante il costo dell'intervento riferito ai lavori di scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione stradale e/o pedonale, derivante da originale del contratto per l'esecuzione dei lavori stipulato con Ditta, Società, Impresa o quant'altro di fiducia del richiedente, al fine di permettere l'esatta determinazione della misura della polizza fidejussoria;

h) Copia polizza RCT dell'esecutore dei lavori;

i) Ricevuta versamento del contributo diritto d'istruttoria;
l) idonea garanzia a tutela del corretto ripristino, così come prevista dal presente regolamento comunale;
m) ricevuta di versamento della TOSAP (per il cui calcolo e modalità di versamento dovrà essere contattato l'ufficio tributi), i cui estremi saranno riportati sulla autorizzazione.;
n) N° 1 marca da bollo, valore corrente, da apporre su originale dell'autorizzazione;
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una corretta valutazione tecnica.
Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi dalla data della richiesta fino ad avvenuta integrazione.
5. Il competente ufficio comunale provvederà a comunicare l'accoglimento della richiesta entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione.

ARTICOLO 17 - FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI

1. I provvedimenti di autorizzazione, sono di norma del tipo permanente poiché correlati ad occupazioni di suolo pubblico di carattere stabile che, presuppongono in genere l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di opere realizzate a seguito del rilascio di un atto autorizzatorio.
2. Tali provvedimenti devono indicare:
a) Le generalità complete del richiedente e/o del legale rappresentante della società;
b) Il tipo d'intervento, la motivazione dello stesso e la zona in cui si dovranno eseguire le manomissioni (via e n. civico);
c) Tipologia, lunghezza, larghezza e profondità dello scavo;
d) Il tipo di pavimentazione;
e) Il numero degli attraversamenti stradali;
f) Tipologia di strada (Comunale, Provinciale ecc).
g) L'obbligo dell'apposizione in maniera ben visibile e inequivocabile della segnaletica stradale prevista per lavori in corso , come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione (Tit. II D.Lgs. del 30/04/1992, n. 285 e Tit. II D.P.R. 16/12/1992,n.495);
h) L'importo relativo al canone/tributo di occupazione suolo pubblico, calcolato e attestato dall'Ufficio Tributi secondo le normative vigenti in materia;
i) Gli importi concernenti diritti d'istruttorie;
j) Le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico in cui il concessionario deve sottostare;
k) Gli estremi del versamento quale deposito cauzionale, a garanzia del ripristino del manufatto comunale;
l) periodo di validità (data presunta d'inizio e fine dei lavori).
3. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio.
Qualora le opere previste non siano completate entro il termine indicato dal richiedente, il provvedimento di autorizzazione perderà di ogni efficacia, salvo **proroga da richiedere almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza.**

Nel caso di lavori di durata inferiore ai tre giorni la richiesta di proroga può essere inoltrata, in deroga al principio generale, entro l'ultimo giorno di validità dell'autorizzazione.
In mancanza di richiesta di proroga l'interessato dovrà presentare nuova istanza, con i relativi pagamenti, senza allegare gli elaborati, se i lavori rimangono immutati.
~~Nel caso di lavori di durata inferiore ai tre giorni la richiesta di proroga può essere inoltrata, in deroga al principio generale, entro l'ultimo giorno di validità dell'autorizzazione.~~
4. Il Comune può modificare i tracciati degli scavi proposti e, per ragioni di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, revocare o sospendere o modificare le autorizzazioni accordate o i lavori iniziati senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo salvo la restituzione del contributo versato in ragione delle opere non eseguite. Può altresì stabilire un ordine di successione alle varie domande per aperture del suolo stradale.
5. Ove i lavori siano stati già iniziati, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla chiusura dello scavo nei termini fissati dal Servizio competente senza diritto a rivalsa.
6. Il Responsabile del Servizio competente ha facoltà di fissare la data d'inizio dei lavori modificando se necessario la durata indicata dal richiedente per l'esecuzione dei lavori stessi. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, il Servizio competente dovrà pertanto confermare la congruità del tempo di lavorazione richiesto nella domanda, ovvero ridurre detto tempo, imponendo, ove ritenuto necessario per motivi contingenti, con particolare riguardo a quelli del traffico, l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato e, se del caso, di notte (in casi eccezionali) e nei giorni festivi.
7. L'autorizzazione è accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati. Il diniego dell'autorizzazione sarà comunicato al richiedente, con indicazione dei motivi che ne hanno dato luogo.
8. Collaudo dei lavori: Il Responsabile del Procedimento, o suo delegato, ha facoltà di effettuare verifiche e eseguire proprie documentazioni fotografiche, sia in corso d'opera che alla fine dei lavori.
Terminati i lavori, il richiedente dovrà darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, allegando il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere, redatto dal proprio Tecnico, attestante la conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni di progetto, allegando la documentazione fotografica delle diverse fasi di lavoro (scavo concluso, posa cavidotti, strati del reinterro, e ripristino e rifacimento definitivo della pavimentazione stradale) e la bolla di trasporto e smaltimento del materiale di risulta dello scavo presso impianto autorizzato. Nel certificato di regolare esecuzione altresì devono essere allegate planimetrie e sezioni aggiornate su supporto informatico georeferenziato, in scala adeguata (preferibilmente in scala 1:100), firmate da professionista abilitato, recanti l'effettivo percorso e l'effettiva quota degli impianti realizzati. In tali elaborati dovranno essere inoltre esattamente rilevate, in pianta e in sezione, le interferenze (incroci e parallelismi) che si siano determinate e/o che si siano evidenziate durante le operazioni di scavo/posa, con altri impianti o reti tecnologiche già esistenti nel sottosuolo, per illustrare le soluzioni prescelte poste in atto per risolvere le suddette interferenze.

Il campionamento delle verifiche viene effettuato su almeno il 25% delle pratiche annuali e decise dal Responsabile di procedimento sulla scorta di valutazioni di opportunità, complessità e/o estensioni degli scavi.
Il responsabile di procedimento ovvero suo delegato comunica al concessionario e al tecnico incaricato della presentazione del CRE la data e il luogo al fine di effettuare le verifiche sui lavori eseguiti in contradditorio. Il concessionario dovrà presentarsi con propri mezzi d'opera ed operai per eventuali prelievi di campioni o saggi/prove richieste in sede di sopraluogo. In caso di assenza del concessionario o delegato, il responsabile di procedimento potrà procedere autonomamente con eventuale addebito delle spese sostenute per l'esecuzione delle prove e campioni e loro analisi anche attraverso escussione della polizza fidejussoria. In caso di esito negativo delle verifiche sarà redatto apposito verbale e data comunicazione al concessionario (se assente) richiedendo la messa in ripristino del cavo secondo quando previsto in progetto entro un termine di 10 giorni. Trascorso tale termine, si provvederà all'escussione della polizza fidejussoria. Qualora i lavori di ripristino valutati dall'Ufficio Tecnico Comunale non siano completamente coperti dalla polizza fidejussoria si provvederà a richiedere la differenza al concessionario sospendendo ogni autorizzazione a suo favore sino al completo pagamento del suddetto importo.
9. In caso d'inadempienza nella presentazione della documentazione sopra citata, il Servizio competente non svincola la polizza fidejussoria e potrà richiedere l'adeguamento di tutta la documentazione e/o l'esecuzione dei lavori necessari per garantire il ripristino dello scavo e delle aree di pertinenza a regola d'arte. Permanendo inadempienze entro 90 giorni dal sollecito, il deposito viene incamerato e l'ufficio tecnico si riserva la possibilità di rifiutare al soggetto inadempiente il rilascio di future autorizzazioni allo scavo.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Prima di iniziare i lavori, il richiedente dovrà darne avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo e del sottosuolo pubblico e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non sia recato alcun danno alle infrastrutture esistenti.
2. Dovrà inoltre comunicare all'ufficio comunale competente (Ufficio Tecnico Comunale e Polizia Municipale) il nominativo dell'Impresa a cui sono affidati i lavori, il relativo responsabile tecnico o direttore dei lavori nonché il recapito telefonico (cellulare), l'e-mail e la PEC.
3. E' fatto obbligo al Concessionario di trasferire alle imprese esecutrici le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel presente regolamento che andranno integralmente rispettate.
4. In caso di attraversamento di strade Provinciali e Statali dovrà esserne data particolare comunicazione all'Ente interessato e rispettare tutte le condizioni poste, assumendo preventivamente il parere.
5. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti connessi alla viabilità, dovrà essere presentata prima della presentazione d'inizio lavori, almeno 10 giorni prima la preventiva richiesta di ordinanza relativa alla circolazione veicolare all'Ufficio Traffico urbano e al Comando di Polizia Locale.

6. Se la previsione di particolari manufatti interrati comporta problemi statici, il Concessionario è obbligato prima dell'inizio lavori a presentare la documentazione all'Ufficio preposto sul calcolo strutturale, dandone copia al Comune.
In questo caso al termine dei lavori il Concessionario dovrà provvedere al collaudo statico dei manufatti realizzati, consegnandone copia al comune prima del ripristino della viabilità.
7. Il Comune non ha responsabilità alcuna circa la portanza e/o la stabilità del terreno. La stessa cosa vale per i manufatti presenti nel sottosuolo.
8. In ogni caso la quota superiore di eventuali solette in calcestruzzo dovrà essere di almeno 25 cm. sotto il piano di calpestio e di scorrimento stradale, salve diverse indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
9. Qualora il Concessionario richiedesse la posa in soprassuolo di manufatti (colonnine, armadi ecc.) dovrà provvedere al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, nonché in caso di richiesta da parte del Comune di Misterbianco, provvedere allo spostamento, rimozione, interramento ecc. con oneri a totale carico del concessionario stesso. I modi e i tempi saranno indicati dalla stessa Amministrazione Comunale.
10. Il concessionario è obbligato prima dell'inizio dei lavori, avvisare con un preavviso di minimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi la cittadinanza anche attraverso la collocazione di volantini alle singole abitazioni e negozi circostanti, indicando sugli stessi la tipologia dei lavori, la data di inizio e di fine lavori.

ARTICOLO 19 - SEGNALAZIONE DEI CANTIERI

1. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposto a cura e sotto la responsabilità del Concessionario idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione (Tit. II D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e Tit. II D.P.R. 16/12/1992, n. 495) previa verifica con la Polizia Locale sulla fattibilità e esigenze della zona, in particolare:
a)dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D. lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
b)dovrà essere installata idonea segnaletica di sicurezza e dovranno essere adottati speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi, ai sensi dell'Art. 40 comma 1 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada;
c)gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione dovranno essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni e veicoli, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzioni in rete rigida di colore rosso/arancione segnalati con luci fisse e dispositivi rifrangenti ai sensi dell'art. 40 comma 2 e comma 3 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada;
d)per i lavori di scavo interessanti la sede del marciapiede, qualora questo venga occupato dal cantiere, dovrà essere rispettato quanto riportato dall'art. 40 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada;

e) i tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati e segnalati con apposita segnaletica (frecce, strettoia, ecc.);
f) durante l'esecuzione dei lavori di scavo dovranno sempre essere garantiti gli accessi agli esercizi commerciali e ai fabbricati aventi gli ingressi lungo la zona d'intervento mediante l'adozione di accorgimenti e dispositivi che consentano il transito pedonale (passerelle, ecc.) e veicolare per quanto riguarda gli accessi carrai (è vietato l'uso di pannelli in legno, assiti, ecc.). I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'atto della consegna al Comune dello scavo colmato.
A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori. All'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI DI …… ESEGUITI PER CONTO DI ……..", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori dell'impresa esecutrice indicante i tempi di esecuzione (tempi di inizio - tempi di ultimazione) e il numero di autorizzazione.

ARTICOLO 20 - INTERVENTI URGENTI

1. Gli interventi d'urgenza, necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente dall'operatore e/o dai soggetti concessionari di pubblici servizi previa comunicazione (Istanza Allegato C), regolarmente attestata con dichiarazione di urgenza da parte del proprio responsabile, da indirizzare all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Misterbianco e alla Polizia Municipale motivando la causa di forza maggiore ed urgenza ed evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura della strada interessata e/o regolamentazione del traffico.
2. Le comunicazioni di interventi d'urgenza devono essere inoltrate previa compilazione dell'apposito modulo (Allegato C) e riportare almeno i seguenti dati:
· Luogo dell'intervento (riportando via/piazza, numero civico, località, ecc…);
· Inizio dei lavori;
· Mq. Previsti di scavo;
· Mq. Previsti di occupazione di suolo pubblico;
· Riferimento del responsabile tecnico;
· Riferimento della ditta/impresa esecutrice;
· Specifiche richieste per modifiche da apportarsi alla viabilità;
3. Gli interventi d'urgenza realizzati da parte di privati devono seguire le prescrizioni previste ai commi precedenti; la comunicazione dovrà essere firmata dal committente che si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone e cose. La domanda per l'autorizzazione in sanatoria di quanto realizzato dovrà essere completa della necessaria documentazione e firmata da un tecnico abilitato;
4. Nel caso in cui, in base alla documentazione pervenuta non risultino sussistenti i necessari presupposti dell'urgenza, l'Amministrazione provvederà ad irrogare all'operatore la sanzione prevista all'art. 31 del presente regolamento in riferimento al singolo intervento.
5. In ogni caso entro 2 (due) giorni dall'inizio delle operazioni sono tenuti a produrre regolare domanda di autorizzazione in sanatoria seguendo lo stesso iter previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva.

6. Nel caso di scavi eseguiti in urgenza, qualora non dovesse essere presentata la domanda di autorizzazione in sanatoria entro 2 giorni dalla comunicazione di scavo urgente di cui al presente articolo, verrà richiesto il versamento di un contributo pari al doppio di quello previsto agli artt. 28 e 29.

7. Resta l'obbligo di eseguire i lavori di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche ed operative della regola d'arte.

8. Poiché è in uso, in tali circostanze, chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, rimane stabilito che detta procedura, idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori, pur essendo consentita, è considerata come "intervento di primo ripristino provvisorio" a tutti gli effetti.

9. Detto conglomerato bituminoso a freddo dovrà quindi essere rimosso entro dieci giorni e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, con le richiamate modalità tecniche ed operative della regola d'arte.

Qualora detto adempimento non venga assolto, l'inadempienza sarà assimilata e sanzionata come esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione.

10. Resta inteso che:

a) quando si procederà da parte dell'Amministrazione Comunale al completo rifacimento della pavimentazione stradale o alla costruzione di una nuova strada, il Servizio competente ne darà tempestiva notizia agli Enti esercenti i Servizi Pubblici ed agli altri interessati, eventualmente anche a mezzo stampa, manifesti e/o comunicazione sul sito istituzionale, affinché possano programmare lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del suolo e/o sottosuolo stradale prima del rifacimento stradale.

A tal fine le domande per il rilascio della relativa autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine indicato nell'avviso.

b) non sono ammesse richieste di manomissione dichiarate urgenti qualora non sussistano reali condizioni di emergenza e/o pericolo imminente per la pubblica e/o privata incolumità.

c) salvo casi imprevedibili, di assoluta e riconosciuta urgenza, non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per rottura del suolo stradale, prima che sia decorso un anno dall'ultimazione dei lavori di sistemazione generale della pavimentazione di strade già esistenti, aventi particolare importanza ai fini del traffico anche per motivi contingenti, o dall'ultimazione dei lavori di costruzione di nuove strade di pari importanza o di particolari opere di arredo urbano.

ARTICOLO 21 - TEMPI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI INIZIO E TERMINE LAVORI

1. I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, oltre tale termine l'autorizzazione dovrà ritenersi nulla.

La durata massima dei lavori potrà essere di 90 giorni dalla data di comunicazione di inizio lavori (allegato B), salvo richiesta di proroga da presentarsi almeno 7 giorni prima della scadenza. E' consentita una sola proroga di durata massima di 90 giorni da richiedere su apposito modello Allegato.

2. Il richiedente prima di dare inizio ai lavori sia di scavo sia di ripristino della pavimentazione stradale, dovrà provvedere a comunicare l'inizio lavori al competente ufficio comunale ed alla Polizia Locale, con un preavviso di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.
3. Al termine dei lavori con ripristino provvisorio, il concessionario dovrà darne comunicazione tramite apposito modello (Allegato D).
4. Parimenti sarà tenuto a dare comunicazione scritta a lavori ultimati dopo il ripristino definitivo (allegato E).
5. A fine lavori il Concessionario dovrà presentare al competente ufficio comunale una dichiarazione sulla regolarità dei lavori eseguiti e sul rispetto di tutto quanto compreso nell'autorizzazione a firma del direttore tecnico o del direttore dei lavori, allegando, qualora richiesto, copia del collaudo statico come previsto dal comma 8, dell'art. 6 del presente Regolamento.
6. Sono vietate le varianti e aggiunte in corso d'opera non preventivamene autorizzate.
7. Per lavori eseguiti dopo il termine indicato per l'ultimazione dei lavori - termine questo stabilito in base ai giorni indicati nella domanda - si applicheranno le penali previste ai successivi articoli, in tal caso dovrà essere richiesta la proroga con indicazione dei giorni necessari e dovrà essere inviata per iscritto almeno 7 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, al competente ufficio comunale e da quest'ultimo assentita.

ARTICOLO 22 - TUTELA DEL VERDE

1. In caso di scavi in aree verdi e/o alberate, ossia in prossimità di alberi (entro 3 m del limite esterno del tronco) è necessario indicarlo nell'istanza di autorizzazione allo scavo (crocettare casella nell'allegato A).
2. Se lo scavo è previsto in area verde, l'ufficio procedente potrà emettere eventuali osservazioni aggiuntive. Se saranno invece emesse osservazioni su quella particolare situazione dell'area verde che esulano dalle indicazioni già riportate nel presente regolamento, esse saranno recepite e inserite nell'atto autorizzativo dello scavo e trasmesse al concessionario.
3. E' buona norma per il concessionario rispettare le indicazioni per le aree verdi del regolamento edilizio vigente e delle altre osservazioni e prescrizioni sotto riportate:
a) al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità delle essenze arboree e pertanto a tutela delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, in prossimità delle piante dovranno essere obbligatoriamente eseguiti scavi a mano;
b) qualora gli scavi avvengano in aree fuori dalla sede stradale, in particolare in aiuole ed aree verdi, con la presenza o meno di alberature e/o cespugli, il ripristino dovrà avvenire con terreno vegetale, posato a strati e costipato, per evitare eventuali futuri cedimenti. Dovrà inoltre essere assicurato il ripristino dello stato di fatto del verde (piante, arbusti e altro) antecedente l'intervento;
c) in caso di ripristini di pavimentazione di qualsiasi natura (marciapiede, strade, cordoli, rampe…ecc) è fatto obbligo di lasciare intorno al fusto dell'essenza arborea una circonferenza di terreno non pavimentato o permeabile, la cui corona circolare dovrà avere

uno spessore pari ad almeno 2/3 del diametro del fusto della pianta. In tale fascia di rispetto è fatto divieto assoluto di posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, l'infissione di chiodi o appoggi, ferite alla corteccia, l'installazione temporanea di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbraga mento dei tronchi..,ecc.

4. Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di sostanze inquinanti del tipo (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco.

5. A fine lavori, il direttore dei lavori nominato dal committente presenta il certificato di regolare esecuzione dello scavo in aree verdi, e dichiara la corretta esecuzione di tutte le operazioni secondo le indicazioni del presente regolamento ed eventuali osservazioni aggiuntive pervenute dell'ufficio e inserite nell'atto autorizzativo.

ARTICOLO 23 - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SCAVO

1. Il taglio del manto stradale o del marciapiede dovrà essere eseguito tramite apposita macchina rifilatrice ovvero con opportune attrezzature, seguendo un disegno geometrico regolare e non frastagliato.

2. Le rotture in senso longitudinale che richiedono più di un giorno di lavoro dovranno essere eseguite a tratti assicurando il ripristino dello scavo entro la fine della giornata lavorativa in condizione da garantire il normale traffico veicolare o pedonale; se ciò non fosse possibile e lo scavo dovesse rimanere aperto durante la notte, sarà indispensabile adottare l'opportuna segnaletica cantieristica e stradale luminosa e di sicurezza prevista dal codice della strada e dalla leggi sulla sicurezza.

3. Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato (garantendo in ogni caso una carreggiata a senso unico alternato) sia l'accesso agli ingressi**.**

ARTICOLO 24 - NORME PARTICOLARI PER MANOMISSIONI E RIPRISTINI

A- Manomissione e ripristino di sede stradale:

La sede stradale dovrà essere manomessa attenendosi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:

a) taglio della pavimentazione esistente a sezione geometrica esclusivamente con l'uso di martello pneumatico o disco diamantato in modo da eseguire il taglio perfettamente lineare;

b) demolizione della pavimentazione stradale esistente eseguita con mezzi meccanici;

c)scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio d'idonee armature di sostegno; dovranno essere, per quanto possibile, evitati scavi con asse obliquo all'asse stradale;

d)carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche specificamente autorizzate, con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur

provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
e) riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;
f) ripristino provvisorio consistente nell'esecuzione in opera di fondazione in conglomerato bituminoso sabbia/ghiaioso (tout-venant bitumato) e successiva rullatura con rullo di peso adeguato, per uno spessore compresso non inferiore a 10 cm;
g) fresatura a freddo eseguita con mezzo idoneo, per uno spessore di 3 cm;
h) pulizia accurata delle superfici, eventuale diserbo da erbe infestanti e stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/m2;
i) esecuzione in opera di tappetino bituminoso posato sulle superfici precedentemente fresate a sezione geometrica (compreso la rifilatura delle zone da asfaltare con l''ausilio di lame circolari), spessore finito compresso 30 mm, stendi mento con vibro finitrice e rullatura con rullo di peso adeguato.
Il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dovrà avvenire secondo le due seguenti modalità diverse:
- per scavi con asse parallelo all'asse stradale la larghezza d'intervento sarà pari alla larghezza della carreggiata stessa per strade di larghezza inferiore a 4,00 m;
- per strade di larghezza superiore a 4,00 m, la larghezza d'intervento sarà pari alla semisede stradale;
- per scavi con asse perpendicolare all'asse stradale la larghezza dell'intervento di ripristino sarà pari ad almeno 6,00 m;
- fornitura e posa in opera di nuove cordonature in luogo di cordoli eventualmente lesionati nel corso dei lavori;
- ripristino della segnaletica stradale mediante fornitura e posa in opera di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicate con l'ausilio di compressore a spruzzo (garanzia 12 mesi), compreso altresì l'eventuale ripristino della segnaletica verticale il tutto in conformità al Nuovo Codice della Strada.
Poiché è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, rimane stabilito che detta procedura idonea a eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori (pur essendo consentita) è considerata come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti.
Detto conglomerato a freddo deve essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/m2. Ne consegue che sono vietati i ripristini su conglomerati a freddo non rimossi.
Le operazioni di ripristino definitivo dovranno essere effettuate quando le condizioni climatiche lo consentiranno e sempre previa esecuzione a regola d'arte del ripristino provvisorio con tout-venant bitumato, e comunque non oltre sei mesi dall'inizio dei lavori.
Sarà inoltre incombenza del concessionario provvedere alla rimessa in quota a regola d'arte di ogni chiusino d'ispezione rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori.

B- Manomissione e ripristino di marciapiede esistente in tappetino bituminoso.

Il marciapiede dovrà obbligatoriamente essere ripristinato, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico Comunale, con tappetino d'usura.

C- Manomissione e ripristino di marciapiede in pavimentazione cementizia autobloccante.

Il marciapiede dovrà essere manomesso attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:

- rimozione a mano della pavimentazione, prevedendo il deposito e la custodia delle stesse nell'area di cantiere a cura e spese del concessionario;
- demolizione del sottofondo in calcestruzzo compreso il carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD;
- scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;
- carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche specificamente autorizzate, con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
- riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;
- formazione di massetto in calcestruzzo, spessore 10 cm, dosato a 200 Kg/m3 di cemento R 325;
- posa in opera della pavimentazione su letto di sabbia e cemento spessore medio compresso 4 cm e comunque a raccordo del piano della pavimentazione esistente; i masselli lesionati dovranno essere sostituiti con altri della medesima forma e pigmentazione.

Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.

Comunque non potrà essere imposta una larghezza d'intervento maggiore di 2,50 m se non giustificata dalla larghezza di scavo.

In particolari casi debitamente motivati, il competente ufficio comunale potrà imporre larghezze di ripristino superiori a quella dello scavo.

Se fosse necessaria o opportuna la completa sostituzione dei cordoli, per motivi non imputabili a danni provocati durante l'esecuzione dei lavori sarà compito e onere del Comune di Misterbianco provvedere alla loro fornitura mentre la posa in opera rimarrà a carico del concessionario.

Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, depresse o comunque sconnesse, sarà totale incombenza del concessionario provvedervi alla sistemazione con l'eventuale integrazione e sostituzione delle parti mancanti o danneggiate.

Qualora si rendesse necessario il rialzamento degli stessi, ciò potrà essere imposto se ricadenti nella fascia di m 2,00 d'ambo le parti dell'asse dello scavo.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà richiedere, sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non saranno eseguiti, la posa in opera di pavimentazioni diverse dall'esistente, anche provvedendo direttamente alla messa a disposizione dei materiali.

D - Manomissione e ripristino di banchina stradale sterrata

La banchina dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine, tecnico:

- scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio d'idonee armature di sostegno;
- carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
- riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato fino a completo assestamento, per l'intera lunghezza e larghezza della banchina stradale sterrata oggetto della manomissione.

E - Manomissione e ripristino pavimentazioni carrabili o pedonali in cubetti di porfido, acciottolato o altro materiale lapideo.

La pavimentazione dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:

- rimozione della pavimentazione esistente previa specifiche prescrizioni tecniche impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, il materiale di pavimentazione rimosso, dovrà essere depositato e custodito entro l'area di cantiere;
- carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
- riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;

a) sedi stradali: formazione di soletta in calcestruzzo di cemento, spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata diametro 8 mm e maglia 20x20 cm;

b) zone pedonali: formazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm dosato a 200 Kg/m3 di cemento R 325;

- posa in opera dei cubetti, ciottoli o altro materiale lapideo su letto di sabbia miscelata a secco con cemento R 325, spessore 10 cm soffice, sigillatura dei giunti con boiacca cementizia.

Gli elementi che risulteranno lesionati o deteriorati al contorno, sia al momento della rimozione sia successivamente, non potranno essere riutilizzati e quindi sostituiti con altri di identiche caratteristiche fisiche ed estetiche; nel caso non fosse possibile, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà imporre il rifacimento dell'intero tratto pavimentato con un nuovo materiale.

Nel caso fossero previsti altri interventi, anche di altro concessionario, sullo stesso luogo, si dovrà provvedere, in attesa del ripristino definitivo, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire poi con la pavimentazione definitiva.

L'onere del ripristino della pavimentazione in pietra sarà poi ripartito proporzionalmente tra i concessionari che eseguiranno i lavori di scavo.

Qualora la rottura interessi tipi di materiali non facilmente reperibili in commercio (pietrini, piastrelle, mattoncini, klinker, ecc.) la concessione di manomissione sarà condizionata alla accertata preventiva disponibilità del materiale occorrente per la totale sostituzione.

ARTICOLO 25 - SEGNALETICA STRADALE

1. I ripristini provvisori e definitivi delle sedi manomesse dovranno garantire il rifacimento della preesistente segnaletica sia orizzontale che verticale, secondo le prescrizioni che verranno impartite dal preposto ufficio tecnico comunale e dalla Polizia Locale, in attuazione del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione.
2. Sino al ripristino definitivo dovrà essere posta e mantenuta la segnaletica di cantiere in base alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale.

ARTICOLO 26- RESPONSABILITÀ PER DANNI AD ALTRI IMPIANTI PREESISTENTI

1. Il Concessionario risponderà dei danni che possano derivare agli impianti del sottosuolo esistenti (elettrici, telefonici, fibra, gas reti comunali, pubblica illuminazione, ecc.) sia durante i lavori che durante la manutenzione.
2. Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero scoperte tubazioni, fognature e/o manufatti in genere sarà indispensabile contattare l'Ente proprietario della tubazione e l'Ufficio Tecnico Comunale e richiederne l'immediato intervento atto a garantire l'integrità e la funzionalità degli stessi. E' pertanto opportuno prima di programmare i lavori accertarsi, tramite le ditte o enti gestori degli impianti siti nel sottosuolo, l'esistenza e la loro esatta collocazione.
3. Il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dal Comune ed eseguire i lavori a regola d'arte secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse anche al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.
5. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'Amministratore e/o il proprietario dello stabile.
6. Prima dei rinterri dovrà essere garantita la constatazione da parte dell'Ufficio Manutenzione Strade e Sottoservizi delle riparazioni eseguite.
7. Qualora venissero denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 27- RESPONSABILITÀ PER DANNI VERSO TERZI

1. Il Comune sarà completamente sollevato e indenne da ogni responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo l'ultimazione degli stessi, per causa dei lavori stessi.
2. In relazione agli articoli precedenti il richiedente sarà responsabile dalla data di inizio lavori fino alla data di svincolo del deposito cauzionale.

3. In particolare sarà tenuto, nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, a intervenire, ogni qualvolta sia comunicata dal competente Ufficio comunale o dalla Polizia Locale la formazione di buche pericolose, assestamenti o cedimenti delle pavimentazioni o dei chiusini, nonché dovrà provvedere ad effettuare frequenti controlli con personale proprio in modo da intervenire tempestivamente con le necessarie opere di ripristino esonerando il Comune di Misterbianco da ogni responsabilità nei riguardi di eventuali danni che potessero, in ogni modo, subire i terzi in conseguenza dei lavori in corso.
4. Il Concessionario, inoltre, sarà ritenuto responsabile, per 24 mesi dalla data di svincolo del deposito cauzionale, per i lavori che si rendessero necessari in seguito a cedimenti, e che saranno ad esso addebitati o per qualsiasi danno riconducibile all'esecuzione dei lavori stessi.

ARTICOLO 28 - GARANZIE FINANZIARIE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia della perfetta esecuzione dell'intervento e della successiva rimessa in pristino del piano di calpestio del suolo pubblico, sono previste le seguenti forma di garanzia:
a) le Società Concessionarie di servizi pubblici di sottosuolo, costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di € 25.000,00/annue.
b) le Società, Imprese e terzi (esecutrici), deposito cauzionale quantificato in € 150,00 ogni mq di scavo;
Per superfici compresa tra 1 e 5 mq la cauzione forfettaria è fissata in € 1.000,00, per superfici superiori a 5 mq sarà applicata una maggiorazione di € 150,00 per ogni mq, per ogni intervento.
2. Il deposito cauzionale, da versare presso la tesoreria comunale, potrà essere sostituito da polizza fidejussoria, introitabile a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto Bancario o Assicurativo. La garanzia deve contenere la clausola con la quale il garante s'impegna a emettere la fidejussione con l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. con la previsione dell'escussione a semplice richiesta scritta.
3. Nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada effettuato dal Comune l'importo quantificato del deposito cauzionale sarà raddoppiato.
4. La cauzione sarà svincolata e restituita, previa richiesta, dopo verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino e comunque non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori, dopo riasfaltatura definitiva e ripristino completo.
5. Nel caso i lavori non siano realizzati a regola d'arte e/o totalmente, la cauzione non sarà restituita ovvero sarà restituita parzialmente trattenendo la quota necessaria per consentire l'esecuzione diretta da parte del Comune.
6. Gli importi dei depositi cauzionali non restituiti dovranno essere introitati e vincolati su apposito capitolo di bilancio per consentire gli interventi di ripristino da parte del Comune.

PARTE IV – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 29 - INADEMPIENZE E PENALITA'

1. Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni di cui al presente regolamento darà luogo a una penalità decurtata dalla polizza fideiussoria/deposito cauzionale, calcolata attraverso il seguente elenco prezzi, eventualmente aumentata dai costi sostenuti dal Comune per l'attivazione del proprio personale che si fosse resa necessaria per la pubblica incolumità.

Ritardo sull'ultimazione lavori (data indicata nell'autorizzazione), per i primi 10 giorni naturali e consecutivi:	€. 40,00/giorno
Per ciascun giorno, successivo ai primi 10:	€. 100,00/giorno
Ripristini provvisori non eseguito a regola d'arte e che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica, per tutta la durata dell'autorizzazione fino al completamento del ripristino definitivo:	€. 150,00/mq

2. Resta inteso che potranno essere applicate ulteriori penalità sulla condotta dei cantieri come previsto dai regolamenti locali e nazionali vigenti (es. Codice della Strada, Regolamento Unico Canone Unico, etc…).

3. A fronte di reiterati comportamenti negligenti d'imprese esecutrici dei lavori il Comune di Misterbianco, con motivato provvedimento, può imporre al Concessionario – ove non in contrasto con normative pubbliche prevalenti – il divieto d'impiego delle imprese che in situazioni analoghe precedenti hanno tenuto gravi comportamenti d'inadempienza o di cattiva esecuzione delle opere, nonostante i richiami del Servizio comunale competente.

ARTICOLO 30 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE

1. Nel caso d'inadempienza agli obblighi assunti da parte del Concessionario e/o delle imprese esecutrici, dopo formale contestazione il Comune potrà sostituirsi ad essi per l'esecuzione d'ufficio, salva la rivalsa delle spese e indipendentemente dalle penali applicabili, escutendo prioritariamente le fidejussioni prestate.

2. Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione Comunale potrà incaricare altra ditta oppure provvedervi direttamente ponendo a carico del Concessionario, ogni onere derivante.

3. La contabilizzazione dei lavori conseguenti sarà effettuata dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un incaricato del Concessionario e/o dell'impresa esecutrice, allo scopo invitati.

4. I prezzi saranno quelli di cui ai contratti con le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici dei lavori di ripristino, del suolo pubblico, dei giardini e alberature.

5. L'importo come sopra ottenuto sarà maggiorato del 10% quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per la direzione e contabilizzazione dei lavori effettuati per conto del Concessionario e/o dell'impresa esecutrice e a parziale compenso del degrado generale apportato alle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente alla verifica dei lavori di ripristino.

ARTICOLO 31 - SANZIONI E PENALITÀ

1. Gli organi di polizia locale, incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione delle presenti disposizioni e/o in caso di accertate violazioni alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, sono tenuti ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.
2. Fermo restando tali sanzioni, il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa.
3. I tecnici del preposto ufficio tecnico comunale potranno comunicare "notizia di infrazione" agli uffici della Polizia Locale al fine dell'applicazione di quanto sopra.
4. Le violazioni al presente Regolamento ai sensi dell'art.7 bis del T.U. degli enti locali comportano, quando la legge non disponga altrimenti, l'applicazione delle sanzioni riportate nell'allegato "F".
3. Il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti non autorizzati entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa.
4. In caso di lavori eseguiti al di fuori di quanto autorizzato, il preposto ufficio tecnico comunale potrà ordinare la demolizione degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi imputando le spese ai gestori della rete.
5. In caso di inadempimento di quanto previsto negli articoli 7 e 9 relativi all'aggiornamento dei dati relativi alle infrastrutture si provvederà a dar seguito a quanto previsto nel D.Lgs. 33/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 32 - SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO

1. È dovuto il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di **€. 50,00** (euro cinquanta/00) per ogni singola richiesta di autorizzazione, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
2. La misura dei diritti d'istruttoria di cui sopra potrà essere adeguata periodicamente con Deliberazione della Giunta Municipale secondo gli indici ISTAT.

ARTICOLO 33 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DANNI

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre ulteriori o più specifiche prescrizioni anche a lavori già avviati.
2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la realizzazione dell'opera oggetto della domanda saranno esclusivamente a carico del richiedente essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione diretta ed indiretta al Comune.
3. Resta pure esplicitamente inteso che i soggetti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Regolamento risponderanno per ogni inadempimento costituito dal mancato rispetto del principio di esecuzione dei lavori a regola d'arte, indipendentemente dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, nei confronti dell'Amministrazione concedente, risarcendola di tutti i danni diretti ed indiretti subiti, ex art.1662 e art.1668 del Codice Civile, fino allo scadere dei dieci anni successivi alla comunicazione di fine lavori

ARTICOLO 34 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

ART. 35 - RISERVATEZZA E SALVAGUARDIA DELLE INFORMAZIONI

1. Il Comune si impegna a mantenere riservate e custodire diligentemente, in conformità con il D.P.R. n° 318 del 28 Luglio 1999, tutte le informazioni riguardanti impianti nel sottosuolo, ricevute da vari operatori, e a utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio.
2. I dati riguardanti gli impianti nel sottosuolo possono essere divulgati dal Comune, ancorché contenenti informazioni che provengono dai sistemi informativi, per fini attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla protezione civile.
3. La banca dei dati della cartografia di base non può essere divulgata a terze parti, nemmeno a titolo gratuito, dagli operatori che ne ricevono copia se non previo consenso scritto del Comune.
Il predetto consenso potrà essere rilasciato solo a fronte di una motivata richiesta e per esigenze connesse alla attività dell'operatore di programmazione e realizzazione degli impianti.
4. Il Comune si riserva di divulgare agli operatori e a tutti i soggetti che necessitano di intervenire nel sottosuolo, tutte le informazioni sulla disposizione degli impianti preesistenti nell'area oggetto dell'intervento.
5. Il trattamento dei dati conferiti dai vari soggetti richiedenti è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione allo scavo e alla relativa occupazione temporanea di suolo e delle attività ad essa correlate e conseguenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente D.Lgs n. 196/2003.

ARTICOLO 36 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi al Codice Civile) e dello Statuto.
2. Esso è pubblicato in via permanente nella sezione "Regolamenti" del sito web istituzionale, nella pertinente sezione "dell'Amministrazione Trasparente" ed è inserito nella Raccolta dei Regolamenti dell'ente tenuta presso l'ufficio di Segreteria.
3. Il presente Regolamento sostituisce e abroga ogni precedente regolamentazione in materia e per effetto della sua entrata in vigore è abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile con le sue previsioni.

ELENCO ALLEGATI:

Allegato A – Richiesta di Autorizzazione allo scavo su Suolo Pubblico

Allegato B – Comunicazione Inizio Lavori

Allegato C – Comunicazione Fine Lavori Provvisori

Allegato D – Comunicazione Ripristino Definitivo

Allegato E – Richiesta Proroga Autorizzazione

Allegato F- Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Regolamento di cui all'art. 31

Allegato G – Schemi grafici